

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 224/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 20 Marzo 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. Vito Giampietro – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) **RECLAMO DEL SAN GIORGIO CALCIO A 5 AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA - FASE DI PLAY OFF DEL CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 21 CALCIO A 5 - CUS ANCONA/SAN GIORGIO C/5 DEL 18.4.2010 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA DIVISIONE CALCIO A 5 – COM. UFF. N. 659 DEL 19.4.2010)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal San Giorgio Calcio a Cinque di Recanati (Macerata) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 20 Marzo 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete